

COPIA

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 28

Data: 27.09.2012

OGGETTO: approvazione regolamento per applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 18:00, nella sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con avviso prot. 6338, del 20.09.2012 ed avviso di integrazione prot. 6473 del 26.09.2012, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE	N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	ACRI Francesco	SI	10	PUGLIESE Gerardo	SI
2	APA Carmela	SI	11	TARASI Maria	SI
3	BRUN Rosina	SI	12	TURANO Pasquale	SI
4	BRUNO Costatino	NO	13	APA Raffaele	SI
5	GAGLIARDI Francesca	SI	14	BRUNO Ernesto	NO
6	INTRIERI Luisa	SI	15	FERRARO Massimo	SI
7	LEONETTI Giuseppe	SI	16	MARSICO Orlando	NO
8	MAGNELLI Salvatore	SI	17	ZACCARO Pasquale	NO
9	PRINCIPE Mario	NO			
ASSEGNATI N. 17		IN CARICA N. 17	PRESENTI N. 12		ASSENTI N. 5

IN PROSECUZIONE. Constatato che gl'intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000 assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI Francesco e, alle ore 18:20, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

La seduta è pubblica.

Il Presidente relaziona sull'argomento in trattazione:

- l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha anticipato l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

- la nuova imposta ha carattere obbligatorio e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

- l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

- i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I., in particolare:

- i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;
 - sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
 - la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;
- l'articolo 13, comma 2, del richiamato d.l. 201/2011 include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suscettibile di un incremento pari a 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, *“purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”* e nella misura massima di euro 400,00;
- i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, esercitando la propria potestà regolamentare, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- con deliberazione n. 9 del 27.3.2012, questo Consiglio ha determinato le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU”, anno 2012;
- si ritiene di dover procedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta, costituito da n. 19 articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente.

Sentiti gli interventi dei consiglieri.

Considerato che i regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che con decreto ministeriale 2 agosto 2012 il termine per la deliberazione dl bilancio di previsione per l'anno 2012 è differito al 31 ottobre 2012;

Tenuto conto che, per quanto non espressamente previsto nell'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e si intendono, altresì, recepite ed integralmente acquisite nel regolamento in oggetto tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Esaminato il regolamento in oggetto, composto da n. 19 articoli.

Visto il D.Lgs. n.446/1997;

Visto il D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il D.Lgs. n.23/2011;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Visto il d.lgs n.267/2000;

Vista la legge n. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili Settore amministrativo e finanziario, ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.

Con voti favorevoli dieci e contrari due (consiglieri Apa Raffaele e Ferraro), su dodici presenti, resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- con deliberazione di G.C. n. 2 del 25.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per gli atti di competenza.

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)



REGOLAMENTO

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27
settembre 2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 5 – Abitazione principale
- Art. 6 – Riduzioni d'imposta
- Art. 7 – Aliquota ridotta
- Art. 8 – Esenzioni
- Art. 9 – Denunce
- Art. 10 –Versamenti
- Art. 11 –Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 12 –Accertamenti
- Art. 13 –Attività di controllo
- Art. 14 –Rimborsi
- Art. 15 –Contenzioso
- Art. 16 –Riscossione coattiva
- Art. 17 –Arrotondamenti
- Art. 18 –Norme di rinvio
- Art. 19 –Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di SAN PIETRO IN GUARANO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 - Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C.

Art. 3

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando i valori venali deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o

perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'art.1 del presente regolamento, viene assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota ridotta**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e), l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento¹, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
-

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale
5. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica giurata da parte di un professionista abilitato, con spese a carico del proprietario.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 7

Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a. per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
 - b. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986),
 - c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Art. 8

Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
4. I terreni agricoli perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9

Denunce

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 10

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO, corrispondente a I 114.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 4,99. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 11

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre

dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12

Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, giusta regolamento comunale approvato con deliberazione di C. C. n. 14 del 22.03.1999, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente e dal vigente regolamento comunale .

Art. 13

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

L'attività di controllo può essere effettuata con utilizzazione diretta della struttura comunale.

In questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di

evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato a cura del funzionario responsabile. Detto progetto dovrà contenere e fissare la misura ed i criteri per l'assegnazione del compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato.

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 14

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può

essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo e le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale delle entrate .

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole. Data 19.09.2012	SETTORE AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa E. LORENZET
---	--

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole. Data 19.09.2012	SETTORE FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Rag. G. SPADAFORA
---	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Dott. F. ACRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. F. MENDICELLI

La pubblicazione all'Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi.
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 828

Data 03.10.2012

IL MESSO COMUNALE
F.to S. PRINCIPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E' divenuta esecutiva, perché: <input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input checked="" type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della pubblicazione. Data _____ IL SEGRETARIO F.to Dott. F. MENDICELLI	REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 03.10.2012 al 18.10.2012 senza che sia pervenuta richiesta di controllo. Data _____ IL SEGRETARIO F.to Dott. F. MENDICELLI
---	--

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
